



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2014 (25.03)
(OR. en)**

7420/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0226 (COD)**

**CODEC 690
STATIS 34
TRANS 128
PE 147**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 10 al 13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Eva LICHTENBERGER (Verts/ALE, AT) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 16 emendamenti alla proposta (emendamenti 1 - 16).

Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

La votazione sulla proposta ha avuto luogo l'11 marzo 2014. Il Parlamento europeo ha adottato i 16 emendamenti alla proposta (emendamenti 1 - 16). Non sono stati adottati altri emendamenti.

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato unitamente alla risoluzione legislativa.

Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (poteri delegati e competenze di esecuzione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (COM(2013)0484 – C7-0205/2013 – 2013/0226(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0484),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0205/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0003/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato **per quanto attiene all'adeguamento** della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, **all'adeguamento** delle definizioni esistenti e **all'adozione** di definizioni supplementari. **Inoltre, al fine di adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.**

Emendamento

(5) Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea in relazione con l'adeguamento** della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, **l'adeguamento** delle definizioni esistenti e **l'adozione** di definizioni supplementari **nonché l'adeguamento del** contenuto degli allegati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La Commissione **deve** garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e **per le unità** rispondenti.

Emendamento

(6) La Commissione **dovrebbe** garantire che tali atti delegati non impongano un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri e **i** rispondenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli

Emendamento

(8) Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli

standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze *devono* essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze *dovrebbero* essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. ***La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di questi atti, in ragione della loro portata generale.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato, stabilire norme al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

(9) Nel rispetto del principio di proporzionalità, ***ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea***, è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato ***sul funzionamento dell'Unione europea***, stabilire norme ***comuni*** al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1365/2006 Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera b) è soppressa;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è soppressa;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 2 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne."

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ***se necessario***, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne."

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari.

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito, ***se necessario***, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 4 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.

Emendamento

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito, *se necessario*, il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 7 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) all'articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

'3 bis. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

3 ter. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche

europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

"Entro il **15 ottobre 2009** la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:

Emendamento

(6 ter) All'articolo 8, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

'By ...' ⁺ "Entro il ... **e successivamente ogni tre anni**, la Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare la relazione è intesa a:

⁺ **GU: si prega di inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Esercizio *dei poteri delegati*

Emendamento

Esercizio *della delega*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal *(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)*.

Emendamento

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dal ...⁺⁺-. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

⁺⁺ **GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del presente atto modificativo.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1365/2006

Allegato B – Tabella B1

Testo in vigore

Tabella B1. **Trasporti** per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi	Codice	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 caratteri	'B1'	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	'yyyy'	
Paese o regione di carico	4 caratteri	NUTS2 (*)	
Paese o regione di scarico	4 caratteri	NUTS2 (*)	
Tipo di trasporto	1 cifra	1= Nazionale 2 = Internazionale (escluso transito) 3= Transito	
Tipo di imbarcazione	1 cifra	1= Chiatta motorizzata 2= Chiatta non motorizzata 3= Chiatta cisterna motorizzata 4= Chiatta cisterna non motorizzata	

Nazionalità dell'imbarcazione	2 lettere	5= Altra imbarcazione per il trasporto di merci 6= Imbarcazione autonoma NUTS0 (codice nazionale) (**)	Tonnellate
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-chilometro

(*) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

- "NUTS0 + ZZ" quando esiste il codice NUTS per il paese partner.
- "codice ISO + ZZ" quando non esiste il codice NUTS per il paese partner.
- "ZZZZ" quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(**) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice "ZZ".

Emendamento

(8 bis) Nell'allegato B, la tabella B1 è sostituita dalla seguente:

"Tabella B1. *Trasporto di passeggeri e merci* per nazionalità dell'imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

Elementi	Codice	Nomenclatura	Unità
Tabella	2 caratteri	'B1'	
Paese dichiarante	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale)	
Anno	4 cifre	'yyyy'	
Paese o regione di carico	4 caratteri	NUTS2 (*)	
Paese o regione di scarico	4 caratteri	NUTS2 (*)	
Tipo di trasporto	1 cifra	1= Nazionale 2 = Internazionale (escluso transito) 3= Transito	
Tipo di imbarcazione	1 cifra	1= Chiatta motorizzata 2= Chiatta non motorizzata 3= Chiatta cisterna motorizzata 4= Chiatta cisterna non motorizzata 5= Altra imbarcazione per il trasporto di merci 6= Imbarcazione autonoma 7= Navi da crociera che trasportano più di 100 passeggeri	

**8= Traghetti per il
trasporto di passeggeri
su oltre 300 metri**

Nazionalità dell'imbarcazione	2 lettere	NUTS0 (codice nazionale) (**)	
Tonnellate trasportate			Tonnellate
Tonnellate-chilometro			Tonnellate-chilometro
<i>Passeggeri trasportati</i>	<i>12 cifre</i>		<i>Passeggeri</i>
<i>Passeggeri-chilometro</i>	<i>12 cifre</i>		<i>Passeggeri</i>
<i>Posti passeggeri disponibili</i>	<i>12 cifre</i>		<i>Posti passeggeri</i>

(*) Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

- "NUTS0 + ZZ" quando esiste il codice NUTS per il paese partner.
- "codice ISO + ZZ" quando non esiste il codice NUTS per il paese partner.
- "ZZZZ" quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

(**) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice "ZZ".